

Novità fiscali dell'8 gennaio 2009: le novità del Decreto Milleproroghe, bilancio XBRL e tante altre novità fiscali

Pubblicato il 8 gennaio 2009

dal 2009 bilanci in formato Xbrl: Gazzetta il decreto attuativo; Legge Finanziaria 2009 pubblicata in Gazzetta Ufficiale; pubblicato in G.U. il Decreto milleproroghe; consulenti finanziari: nuovo regolamento; elenco comuni per particolari disposizioni su immobili; taglio acconti Ires e Irap, entro marzo il decreto per il conguaglio; onlus ed Enti del volontariato: riapertura dei termini; regionalizzazione dell'IRAP rinviata al 2010; nuovi termini fissati dal Decreto Milleproroghe per i versamenti IRAP e IRES; al Fisco tutti i dati Ici e Iscop; pensioni, dall'Inps tutte le novità per il 2009; codici attività IVA: nuova tabella di raccordo; regolamento (C.E.) sul codice doganale comunitario

Indice fisco 2009:

- 1) Legge finanziaria 2009 pubblicata in Gazzetta Ufficiale**
- 2) Pubblicato in G.U. il Decreto milleproroghe**
- 3) Consulenti finanziari: Nuovo regolamento**
- 4) Elenco comuni per particolari disposizioni su immobili**
- 5) Onlus ed Enti del volontariato: riapertura dei termini**
- 6) Regionalizzazione dell'IRAP al 2010**
- 7) Nuovi termini fissati dal Decreto Milleproroghe per i "riversamenti" IRAP e IRES**
- 8) Dal 2009 bilanci in formato Xbrl: Gazzetta il decreto attuativo**
- 9) Al Fisco tutti i dati Ici e Iscop: Modalità e termini di trasmissione**
- 10) Taglio acconti Ires e Irap, entro marzo il decreto per il conguaglio**
- 11) Pensioni, dall'Inps tutte le novità per il 2009**
- 12) Codici attività IVA: Nuova tabella di raccordo**
- 13) Regolamento (CE) sul codice doganale comunitario**

1) Legge finanziaria 2009 pubblicata in Gazzetta Ufficiale

E' stata pubblicata nel S.O. n. 285/L alla G.U. 30.12.2008, n. 303, la Legge 22.12.2008, n. 203 (Legge Finanziaria 2009), in vigore a decorrere dal 1.1.2009.

La Legge contiene una serie di provvedimenti in particolare riferiti al settore dell'agricoltura, agevolazioni per il settore dell'autotrasporto, ma anche proroghe di detrazioni fiscali come quelle per la frequenza agli asili nido, per le ristrutturazioni edilizie e per l'autoaggiornamento degli insegnanti.

La Legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Finanziaria 2009), contiene, quindi, taluni provvedimenti che interessano pure il settore agricolo e le cooperative della piccola pesca e loro consorzi.

In particolare, è stata confermata per l'anno 2009 l'aliquota IRAP agevolata del 1,9% (con effetto retroattivo anche per il periodo d'imposta 2008) e l'esenzione dall'accisa (imposta di fabbricazione) dovuta sul gasolio impiegato nelle coltivazioni sotto serra.

E' stata inoltre prorogata l'agevolazione per la piccola proprietà contadina.

Riguardo alle imprese che esercitano l'attività della pesca costiera, nelle acque interne e lagunari, nel 2009 potranno beneficiare di un credito d'imposta sui redditi corrisposti al personale dipendente.

2) Pubblicato in G.U. il Decreto milleproroghe (D.L. 18.12.2008, n. 207)

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31.12.2008, n. 304 il c.d. Decreto milleproroghe (D.L. 18.12.2008, n. 207).

Tra le principali novità di interesse fiscale si evidenzia un inasprimento delle pene per gli illeciti amministrativi contro la privacy:

- In caso di omessa o inadeguata informativa al garante con riferimento alle fattispecie più gravi, si ha un aumento del minimo edittale e decremento del massimo della pena, con l'introduzione di un'unica fascia da euro 6.000,00 a euro 36.000,00;

- in caso di violazioni di misure minime di sicurezza e trattamento illecito dei dati, si ha l'introduzione di altre sanzioni da euro 20.000,00 a euro 120.000,00;

- in caso di concorso di violazioni, la sanzione va da euro 50.000,00 a euro 300.000,00, senza possibilità di riduzione;

- in caso di coinvolgimento di più soggetti, le sanzioni possono essere raddoppiate, se non addirittura quadruplicate, per le violazioni più gravi.

Invece, per la violazione delle misure minime sulla sicurezza, unica pena applicabile è l'arresto fino a due anni con l'aumento da euro 12.500,00 a euro 30.000,00 della sanzione per ravvedimento.

3) Consulenti finanziari: Nuovo regolamento

Regolamento di disciplina dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l'iscrizione all'albo delle persone fisiche consulenti finanziari.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze Decreto del 24/12/2008 n. 206, pubblicato in G.U. n. 303 del 30.12.2008)

4) Elenco comuni per particolari disposizioni su immobili

Elenco dei Comuni per i quali é stata completata l'operazione di aggiornamento della banca dati catastale eseguita sulla base del contenuto delle dichiarazioni presentate nell'anno 2008 agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.

(Comunicato del 30/12/2008 - Agenzia del Territorio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30/12/2008 - supplemento ordinario)

- **Elenco dei Comuni** nei quali é stata accertata la presenza di immobili per i quali sono venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30/12/2008 - supplemento ordinario)

- **Elenco dei Comuni** nei quali é stata accertata la presenza di fabbricati che non risultano dichiarati al catasto.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30/12/2008 - supplemento ordinario)

5) Onlus ed Enti del volontariato: riapertura dei termini

Il Decreto Legge “milleproroghe” (art. 42, comma 5 - D.L. 207 del 30/12/08), ha spostato al 2 febbraio 2009 il termine per l’integrazione documentale delle domande di ammissione al beneficio del cinque per mille regolarmente presentate per gli anni 2006 e 2007.

La norma consente agli “enti del volontariato” ed alle onlus che hanno presentato la domanda di iscrizione e sono stati in seguito esclusi per mancato o tardivo invio della dichiarazione sostitutiva ovvero per averla prodotta in maniera incompleta, di poter regolarizzare la propria posizione.

(Agenzia delle Entrate, nota del 02.01.2009)

6) Regionalizzazione dell’IRAP al 2010

Il comma 7, art. 42, D.L. 18 dicembre 2008, n. 207 (cd Decreto “milleproroghe”) dispone che, in attuazione dell’art. 1, comma 43, Legge n. 244/2007, l’IRAP sia istituita con legge regionale, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Nel frattempo si attende l'approvazione del disegno di legge delega in materia di federalismo fiscale.

7) Nuovi termini fissati dal Decreto Milleproroghe per i “riversamenti” IRAP e IRES

E' stato fissato al 31 marzo 2009 il termine per l'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui stabilire le modalità e le scadenze di versamento della riduzione (3%) dell'IRES ed IRAP, disposta dal D.L. n. 185/2008.

Inoltre, il Decreto legge n. 207/2008 ha prorogato, tra l'altro:

al 31 dicembre 2010, l'efficacia delle disposizioni in materia di IRAP e tasse automobilistiche;

al 30 giugno 2009, l'imposta sugli intrattenimenti e la riscossione PREU;

al 2 febbraio 2009, l'invio della dichiarazione sostitutiva per accedere al beneficio del 5 per mille.

8) Dal 2009 bilanci in formato Xbrl: Gazzetta il decreto attuativo

Bilanci in Xbrl ai nastri di partenza.

L'obbligo di adottare le nuove modalità di presentazione parte per l'esercizio in corso al 31 marzo 2008

Sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre è stato pubblicato il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2008 che - in attuazione dell'articolo 37, comma 21-bis, del decreto legge 223/2006 - stabilisce le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e degli altri atti al Registro delle imprese. La presentazione del bilancio di circa 1,2 milioni di piccole e medie imprese avverrà, dunque, utilizzando un formato elaborabile denominato Xbrl (eXtensible Business Reporting Language).

Il tradizionale e "statico" formato Pdf, utilizzato attualmente per l'inoltro dei bilanci alle Camere di commercio, andrà in soffitta lasciando il posto al "dinamico" formato Xbrl.

L'obbligo di adottare le modalità di presentazione nel formato elettronico elaborabile si applica ai bilanci e ai relativi allegati riferiti all'esercizio in corso al 31 marzo 2008 per le imprese che chiudano l'esercizio successivamente alla pubblicazione sul sito XBRL delle specifiche di cui all'articolo 5, comma 1, del Dpcm.

L'obbligo non riguarderà, almeno nella prima fase, le società quotate, quelle che redigono i bilanci secondo i principi contabili internazionali Ias/Ifrs, le banche e le assicurazioni.

L'Xbrl è un linguaggio derivato dal più noto Xml (eXtensible Markup Language), sostanzialmente si tratta di un linguaggio di contrassegno progettato per predisporre e trasmettere elettronicamente le informazioni finanziarie delle aziende. Attraverso il suo utilizzo è possibile gestire le informazioni in modo del tutto automatico grazie all'impiego dei cosiddetti codici di lettura ("tassonomie"), che rappresentano una sorta di un dizionario nel quale vengono descritte le informazioni relative agli elementi che si intende rappresentare.

(Notiziario dell'Agenzia delle Entrate del 02.01.2009)

9) Al Fisco tutti i dati Ici e Iscop: Modalità e termini di trasmissione

L'adempimento riguarda Comuni, agenti della riscossione, "affidatari" degli enti locali e Poste italiane

Chiamata alla trasmissione per tutti i soggetti coinvolti nella riscossione dei tributi comunali. Dovranno inviare i dati, distinti per contribuente e per ciascun anno di imposizione, relativi ai versamenti effettuati a titolo di imposta comunale sugli immobili e di imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche, con sanzioni e interessi.

Lo prevede il decreto ministeriale 10 dicembre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre.

La trasmissione dovrà avvenire secondo gli standard di sicurezza previsti dai protocolli della Pubblica amministrazione.

Il provvedimento, composto di sette articoli e un allegato con le caratteristiche della trasmissione, indica quali sono i dati da inviare (sono esclusi quelli relativi ai versamenti unitari effettuati con modello F24) e i soggetti tenuti all'adempimento, cioè i Comuni, l'agente della riscossione che svolge attività di riscossione per l'ente locale, i soggetti a cui gli enti locali hanno affidato la riscossione dei tributi e la società Poste italiane Spa.

Tali dati devono essere conservati in copia informatica per un periodo di tempo di sei anni a decorrere dalla data della loro trasmissione al ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, direzione Federalismo fiscale.

Per conoscere le istruzioni relative alla procedura e scaricare il certificato digitale, i Comuni possono accedere dal 22 dicembre a un'apposita area riservata del portale del Dipartimento delle finanze, alla pagina "Fiscalità locale".

Per quanto riguarda invece gli agenti della riscossione, gli affidatari della riscossione dei tributi locali e la società Poste italiane Spa, la richiesta del certificato digitale va effettuata alla

direzione Federalismo fiscale dal responsabile del servizio, anche tramite le rispettive associazioni di categoria.

I comuni che hanno previsto modalità di pagamento aggiuntive rispetto al bollettino di conto corrente postale o al versamento unitario con F24, devono trasmettere, entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento, i dati relativi ai versamenti eseguiti con tali modalità fino al 31 luglio dello stesso anno, ed entro il 31 marzo dell'anno successivo i dati relativi ai versamenti eseguiti entro il 31 gennaio dello stesso anno. La stessa tempistica è prevista anche per gli agenti della riscossione e gli affidatari dell'Ici e dell'IscoP e per la società Poste italiane Spa in riferimento ai Comuni per i quali provvede alla rendicontazione dei bollettini.

(Notiziario dell'Agenzia delle Entrate del 02.01.2009)

10) Taglio acconti Ires e Irap, entro marzo il decreto per il conguaglio

“Differita di 90 giorni la decisione sul versamento dei tre punti percentuali di riduzione concessi dal DI anti-crisi

L'articolo 42 del decreto legge 207/2008 (“milleproroghe”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre, contiene il differimento di alcuni termini in materia fiscale.

Acconti Ires e Irap.

Slitta dal 31 dicembre 2008 al 31 marzo 2009 il termine entro cui un decreto del presidente del Consiglio dei ministri – previsto dal DI 185/2008 – stabilirà le modalità e il termine per effettuare il versamento di quanto non corrisposto in sede di acconto Ires e Irap, in virtù della riduzione di tre punti percentuali dell'acconto per l'anno d'imposta 2008 concessa dal decreto “anticrisi”.

Cinque per mille.

Entro il 2 febbraio prossimo gli enti del volontariato e le Onlus, che hanno regolarmente presentato la domanda di ammissione al beneficio del cinque per mille per gli anni 2006 e 2007 e successivamente sono stati esclusi per mancata o tardiva produzione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ovvero per aver prodotto la stessa in maniera incompleta, potranno integrare la documentazione effettuando l'adempimento omesso e regolarizzando la propria posizione.

Trasmissione unificata retribuzioni e ritenute.

Slitta di un anno - se ne riparlerà nel 2010 - l'entrata in vigore della trasmissione mensile unificata, da parte dei sostituti d'imposta, dei dati rilevanti ai fini previdenziali e fiscali, attualmente forniti con il modello DM, la procedura E-mens e il modello 770.

Più tempo per Preu e imposta sugli intrattenimenti 2006.

Vengono apportate alcune modifiche finalizzate all'attività di riscossione del prelievo erariale unico e dell'imposta sugli intrattenimenti relativi agli apparecchi da divertimento e intrattenimento, in riferimento all'annualità 2006. In particolare, per il Preu, slittano al 30 giugno 2009 e al 30 giugno 2010, rispettivamente, la liquidazione e l'iscrizione a ruolo, prima fissate al 31 dicembre 2008 e al 31 dicembre 2009; per quanto riguarda invece l'imposta sugli intrattenimenti, la liquidazione andrà effettuata entro il 30 giugno 2009 (il vecchio termine era il 31 dicembre 2008), l'iscrizione a ruolo entro il 30 giugno 2010 (era il 31 dicembre 2009) e la notifica delle cartelle entro il 30 giugno 2011 (non più il 31 dicembre 2010).

Irap, ancora un anno per la regionalizzazione.

Dal 1° gennaio 2010 (non più dal 2009), l'imposta regionale sulle attività produttive assumerà la natura di tributo territoriale a tutti gli effetti, venendo istituita da apposita legge regionale".

(Notiziario dell'Agenzia delle Entrate del 02.01.2009)

11) Pensioni, dall'Inps tutte le novità per il 2009

“Dall'Inps tutte le novità sulle pensioni del 2009. L'Istituto di previdenza ha diffuso la circolare 1/2009 che, in 16 pagine, traccia il quadro delle operazioni di rinnovo delle pensioni per il nuovo anno, affrontando temi che vanno dalla cumulabilità alla perequazione automatica, dal trattamento minimo all'assegno e alla pensione sociale, al tema dell'invalidità civile. Ecco, in sintesi, le principali novità.

Cumulabilità delle pensioni.

Dal 1° gennaio 2009 le pensioni di anzianità e i trattamenti di prepensionamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, a prescindere dalla decorrenza della pensione. La nuova disciplina in materia di cumulo non si applica, però, ai lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; ai trattamenti provvisori liquidati ai lavoratori socialmente utili; agli assegni straordinari per il sostegno del reddito. Dal 1° gennaio 2009, spiega l'Istituto, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate interamente con il sistema contributivo in favore di persone che hanno un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni o in favore di soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.

In fase di prima attuazione, ricorda l'Istituto la nuova disciplina è stata applicata alle pensioni liquidate con il sistema retributivo e misto.

Dalla perequazione automatica ai trattamenti minimi.

L'Istat ha stabilito per l'anno 2009 un aumento della perequazione automatica nella misura del 3,30 per cento. Da gennaio 2009, l'importo mensile del trattamento minimo delle pensioni è di 458,20 € mensili, pari a 5.956,60 € annui, per tredici mensilità. L'integrazione al minimo spetta in misura intera se i redditi personali assoggettabili all'Irpef non superano l'importo di 5.956,60 euro l'anno, cifra pari all'importo annuo del trattamento minimo. In caso di redditi superiori e fino a 11.913,20 euro, cifra pari a due volte il trattamento minimo, l'integrazione può spettare in misura parziale. Quando, invece, il reddito supera il tetto di 11.913,20 euro, non si ha più diritto ad alcuna integrazione, neanche parziale.

Sul fronte del cumulo dei redditi con quelli del coniuge, per le pensioni liquidate prima del 1994 si tiene conto soltanto dei redditi personali. Per quelle liquidate nel corso del 1994, i pensionati coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, hanno diritto all'integrazione se non possiedono redditi propri superiori a due volte il trattamento minimo (cioè 11.913,20 euro, calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio), o redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo non superiore a cinque volte il trattamento minimo (29.783,00 euro). Per le pensioni con decorrenza successiva al 1994, mentre il limite personale è sempre di due volte il trattamento minimo, quello dei redditi cumulati con il coniuge è pari a quattro volte l'importo (23.826,40 euro).

Assegno sociale a 409,05 euro.

Per il 2009, l'importo mensile dell'assegno sociale è di 409,05 euro, pari a 5.317,65 euro l'anno. I limiti di reddito per il riconoscimento del diritto sono di 5.317,65 euro annui se il richiedente non è sposato e di 10.635,30 euro annui (cioè 5.317,30 x 2) se chi fa la richiesta è coniugato. Se il pensionato non ha alcun reddito personale né cumulato a un eventuale coniuge, percepisce l'assegno sociale in misura intera. Se, invece, i suoi redditi, quelli del coniuge o la somma di entrambi superano i limiti di legge, l'assegno sociale non spetta. Nel caso in cui i redditi siano inferiori ai limiti di legge, l'assegno viene erogato con l'importo ridotto. In questo caso, sarà pagato un importo annuo pari alla differenza tra l'importo intero annuale dell'assegno sociale corrente e l'ammontare del reddito annuale.

Pensione sociale a quota 337,11 euro.

Per l'anno 2009, l'importo mensile della pensione sociale è di 337,11 euro, per un importo annuo di 4.382,43 euro. Se chi percepisce la pensione sociale non è coniugato e non ha alcun reddito personale, ha diritto all'importo intero. Se il reddito personale supera 4.382,43 euro, la pensione sociale non spetta mentre, se non supera tale limite, l'importo viene ridotto ed è pari alla differenza tra l'importo annuale corrente della pensione e l'ammontare del reddito personale del titolare. Se chi percepisce la pensione sociale è sposato e il reddito complessivo dei coniugi non supera 10.718,10 euro annui, la pensione viene erogata in misura intera. Se il reddito complessivo dei coniugi supera 15.100,53 euro l'anno, la pensione non spetta, mentre se l'ammontare del reddito cumulato è compreso tra 10.718,10 e 15.100,53 euro, l'importo viene ridotto ed è pari alla differenza tra 15.100,53 euro e l'ammontare del reddito complessivo dei coniugi. Se il richiedente ha redditi propri superiori al limite individuale, la pensione sociale non spetta anche se, sommando il reddito personale con quello del coniuge, il reddito complessivo non supera i limiti stabiliti dalla legge per i cittadini coniugati.

Come variano gli importi per l'invalidità civile. Per l'attribuzione della pensione agli invalidi civili, ciechi e sordomuti, vengono presi in considerazione soltanto i redditi personali del richiedente. Per gli invalidi civili l'assegno di assistenza e l'indennità di frequenza minori sono pari a 255,13 euro mensili, con limite di reddito personale annuo di 4.382,43 euro. La pensione di inabilità è di 255,13 euro mensili, con limite di reddito personale annuo di 14.886,28 euro. L'indennità di accompagnamento è di 472,04 euro e non ha limite di reddito personale.

Per quello che riguarda i sordomuti la pensione è di 255,13 euro, con limite di reddito personale annuo di 14.886,28 euro, mentre l'indennità di comunicazione è di 236,15 euro, senza limite di reddito. Per quello che riguarda, invece, la pensione ai ciechi assoluti l'importo mensile è di 275,91 euro (in caso di ricovero 255,13 euro), con limite di reddito personale annuo di 14.886,28 euro. L'assegno ai decimasti è di 189,33 euro, con limite di reddito personale annuo di 7.156,90 euro, mentre l'indennità ai ventesimisti è di 180,11 euro, con limite di reddito personale annuo di 14.886,28 euro. L'indennità di accompagnamento per i ciechi civili è di 755,71 euro, senza limite di reddito”.

(di Nicoletta Cottone in Il Sole 24 Ore del 02.01.2009)

12) Codici attività IVA: Nuova tabella di raccordo

Publicata, il 2.1.2009 sul sito dell'Agenzia delle Entrate la tabella di raccordo dei codici ATECO 2007/ATECOFIN 2004 aggiornata con le modifiche che decorrono dal 1.1.2009.

Pertanto, da tale periodo si dovrà tenere conto di quanto sopra, ad es. in sede di presentazione della prossima comunicazione annuale Iva oppure in sede di presentazione del modello di inizio attività o variazione dati ai fini IVA.

13) Regolamento (CE) sul codice doganale comunitario

L'Agenda delle Dogane ha predisposto una circolare (n. 45/D del 30.12.2008) incentrata su:

Regolamento (CE) n.1192/2008 della Commissione del 17 novembre 2008 che modifica il regolamento (CEE) n.2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario.

Nuove disposizioni in materia di procedure di dichiarazione semplificata e di domiciliazione, autorizzazioni uniche, transito comunitario e operazioni in regime TIR.

Tale circolare, in particolare, avverte che é stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 329 del 6 dicembre 2008 il regolamento CE 1192/2008 ("Regolamento") che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/1992 ("DAC") contenente disposizioni di applicazione del Codice doganale comunitario.

Il suddetto Regolamento istituisce le autorizzazioni uniche per le procedure di dichiarazione semplificata e le procedure di domiciliazione e prevede nuove disposizioni per le procedure semplificate citate, per il transito comunitario e per le operazioni TIR, perseguendo i seguenti obiettivi:

- Fissare regole comuni in materia di rilascio, modifica, sospensione e revoca delle autorizzazioni per le procedure di dichiarazione semplificata e di domiciliazione al fine di garantire prassi omogenee su tutto il territorio doganale della Comunità;

- stabilire identici criteri e condizioni per la concessione delle autorizzazioni nazionali e quelle uniche per le procedure di dichiarazione semplificata e di domiciliazione;

- adeguare la regolamentazione del transito comunitario alle disposizioni comunitarie in materia di sicurezza tenendo conto del sistema NCTS;

- adeguare la normativa TIR all'implementazione del sistema informatizzato

(NCTS-TIR) integrandolo con le norme in materia di sicurezza.

(Agenzia delle Dogane, circolare n. 45/D del 30.12.2008)

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l